

**LA CONFERENZA D'AMBITO BACCHIGLIONE, RIUNITA IN DATA 9 OTTOBRE 2012
IN UNICA CONVOCAZIONE**

(Art.3 l.r. 27 APRILE 2012 n.17)

PREMESSO

1. che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" definisce la disciplina in materia di risorse idriche;
2. che tra gli obiettivi prioritari da conseguire è individuato quello connesso all'organizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito ATO), finalizzati:
 - a) al rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub - bacino o dei bacini idrografici contigui,
 - b) al superamento della frammentazione delle gestioni,
 - c) al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici - demografici - tecnici e delle ripartizioni politiche - amministrative;
3. che l'art 147 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 richiamando l'art.9 c. 3 della legge 36/94 prevede che la Regione disciplini le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ATO;
- 4 che il comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 2010) prevede che siano soppresse le Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Nel medesimo comma si prevede inoltre che le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente.
5. che con la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 (Disposizioni in materia di risorse idriche), la Regione Veneto ha individuato, tra le forme di cooperazione per la corretta organizzazione del servizio idrico integrato, la stipula tra gli Enti locali interessati di un'apposita Convenzione di Cooperazione (di seguito Convenzione) ai sensi dell'art.24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
6. che attraverso tale vincolo collaborativo è possibile:
 - a) valorizzare e salvaguardare nel tempo la qualità e la quantità del patrimonio idrico per gli usi antropici, ambientali e produttivi,
 - b) rimuovere le cause di diseconomia nella produzione di servizi a favore dell'utenza,
 - c) razionalizzare e ottimizzare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi e la politica tariffaria,
 - d) ridurre le perdite delle reti e la frammentazione gestionale;
7. che la Regione Veneto, con la richiamata l.r.17/2012, ha suddiviso il territorio in 8 ATO;

8. che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.3 comma 3 della l.r. 17/2012, l'approvazione degli schemi di convenzione per l'esercizio coordinato delle funzioni di governo dell'ATO e per la scelta della relativa forma organizzativa, con specifico riferimento alle modalità d'esercizio di tali attività, separando le funzioni gestionali da quelle di coordinamento e controllo;

DATO ATTO

9. che la forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nei singoli ATO è realizzata mediante apposita Conferenza ed in osservanza di quanto indicato dalla legge Regionale e dalla normativa nazionale;

10. che l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto iniziale deve essere idoneamente formalizzata;

11. che è necessario provvedere alla formalizzazione dell'atto stipulando apposita Convenzione, seguendo lo schema opportunamente modificato predisposto dalla Regione ai sensi dell'art.3 della l.r. 17/2012;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Allo scopo di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dal complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue ricadenti nell'ATO Bacchiglione

Constatato, infine, che la presente deliberazione non costituisce impegno di spesa.

Con i voti espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

- Votanti 99 - Favorevoli 99 - Contrari 0 - Astenuti 0

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegata Convenzione, che fa parte integrante del presente provvedimento, per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione" quale forma di cooperazione fra gli Enti che lo costituiscono. Tale Convenzione è stata redatta conformemente allo schema approvato nella D.G.R. n. 1006 del 5 giugno 2012;

2) di stabilire che la presente deliberazione venga inviata sia a tutti gli Enti che costituiscono l'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione" affinché gli stessi provvedano, nei termini previsti, alla approvazione della convenzione nei rispettivi consigli comunali e sia, a norma e per gli effetti della L. R. n. 17/2012, al Presidente della Giunta regionale del Veneto;

D E L I B E R A

inoltre, di approvare, con voto separato ed esplicito, il punto di cui all'art 19 comma 1 lettera a) in quanto difforme dallo schema regionale e legato all'autonoma capacità finanziaria in capo ad ogni singolo Comune.

CONVENZIONE
PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI
COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
“BACCHIGLIONE”

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.

1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., gli Enti Locali partecipanti di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato “BACCHIGLIONE” convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli Enti Locali partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
- e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni del bacino, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

Art. 2 - Enti Locali partecipanti.

1. In conformità alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato operata dalla Regione del Veneto con Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti Comuni, di seguito indicati come Enti Locali partecipanti:

- Comune di Abano Terme;
- Comune di Agna;
- Comune di Albignasego;
- Comune di Anguillara Veneta;
- Comune di Arquà Petrarca;
- Comune di Arre;
- Comune di Arzergrande;
- Comune di Bagnoli di Sopra;
- Comune di Baone;
- Comune di Barbona;

- Comune di Boara Pisani;
- Comune di Bovolenta;
- Comune di Brugine;
- Comune di Candiana;
- Comune di Carceri;
- Comune di Cartura;
- Comune di Casale di Scodosia;
- Comune di Casalserugo;
- Comune di Castebaldo;
- Comune di Cinto Euganeo;
- Comune di Codevigo;
- Comune di Conselve;
- Comune di Correzzola;
- Comune di Due Carrare;
- Comune di Este;
- Comune di Granze;
- Comune di Legnaro;
- Comune di Lozzo Atestino;
- Comune di Maserà di Padova;
- Comune di Masi;
- Comune di Megliadino San Fidenzio;
- Comune di Megliadino San Vitale;
- Comune di Merlara;
- Comune di Monselice;
- Comune di Montagnana;
- Comune di Ospedaletto Euganeo;
- Comune di Padova;
- Comune di Pernumia;
- Comune di Piacenza d'Adige;
- Comune di Piove di Sacco;
- Comune di Polverara;
- Comune di Ponso;
- Comune di Ponte San Nicolò;
- Comune di Pontelongo;
- Comune di Pozzonovo;
- Comune di Saletto;
- Comune di San Pietro Viminario;
- Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco;
- Comune di Sant'Elena;
- Comune di Sant'Urbano;
- Comune di Santa Margherita d'Adige;
- Comune di Solesino;
- Comune di Stanghella;
- Comune di Terrassa Padovana;
- Comune di Tribano;
- Comune di Urbana;
- Comune di Vescovana;
- Comune di Vighizzolo d'Este;
- Comune di Villa Estense;
- Comune di Vo' Euganeo;
- Comune di Cona;

- Comune di Agugliaro;
- Comune di Albettono;
- Comune di Alonte;
- Comune di Altavilla Vicentina;
- Comune di Arcugnano;
- Comune di Arsiero;
- Comune di Asigliano;
- Comune di Barbarano;
- Comune di Bolzano Vicentino;
- Comune di Breganze;
- Comune di Bressanvido;
- Comune di Brogliano;
- Comune di Caldogno;
- Comune di Caltrano;
- Comune di Calvene;
- Comune di Camisano Vicentino;
- Comune di Campiglia dei Berici;
- Comune di Carré’;
- Comune di Castegnero;
- Comune di Castelgomberto;
- Comune di Chiuppano;
- Comune di Cogollo del Cengio;
- Comune di Cornedo Vicentino;
- Comune di Costabissara;
- Comune di Creazzo;
- Comune di Dueville;
- Comune di Fara Vicentino;
- Comune di Gambugliano;
- Comune di Grancona;
- Comune di Grisignano di Zocco;
- Comune di Grumolo delle Abbadesse;
- Comune di Isola Vicentina;
- Comune di Laghi;
- Comune di Lastebasse;
- Comune di Longare;
- Comune di Lugo di Vicenza;
- Comune di Malo;
- Comune di Marano Vicentino;
- Comune di Monte di Malo;
- Comune di Montecchio Precalcino;
- Comune di Montegalda;
- Comune di Montegaldella;
- Comune di Monteviale;
- Comune di Monticello Conte Otto;
- Comune di Mossano;
- Comune di Nanto;
- Comune di Noventa Vicentina;
- Comune di Orgiano;
- Comune di Pedemonte;
- Comune di Piovene Rocchette;
- Comune di Poiana Maggiore;

- Comune di Posina;
- Comune di Quinto Vicentino;
- Comune di Recoaro Terme;
- Comune di Salcedo;
- Comune di San Germano dei Berici;
- Comune di San Vito di Leguzzano;
- Comune di Sandrigo;
- Comune di Santorso;
- Comune di Sarcedo;
- Comune di Sarego;
- Comune di Schio;
- Comune di Sossano;
- Comune di Sovizzo;
- Comune di Thiene;
- Comune di Tonezza del Cimone;
- Comune di Torrebelvicino;
- Comune di Torri di Quartesolo;
- Comune di Trissino;
- Comune di Valdagno;
- Comune di Valdagno;
- Comune di Valli del Pasubio;
- Comune di Velo d'Astico;
- Comune di Vicenza;
- Comune di Villaga;
- Comune di Villaverla;
- Comune di Zanè;
- Comune di Zovencedo;
- Comune di Zugliano.

Art. 3 - Costituzione del Consiglio di Bacino, denominazione, sede, modifica.

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli Enti Locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", un Consiglio di Bacino denominato «Consiglio di Bacino Bacchiglione», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

2. Il Consiglio di Bacino ha sede legale in via Palladio n. 124 – località Novoledo - Comune di Villaverla (Prov. di Vicenza). In ogni caso l'Assemblea, con votazione favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza, può deliberare lo spostamento della sede presso altro luogo, qualora ritenuto necessario.

3. In caso di modifica dei confini dell'Ambito Territoriale Ottimale, la presente convenzione potrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.

4. Gli Enti Locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima conformemente al proprio statuto.

5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun Ente Locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.

6. Il Segretario dell'Ente Locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4 - Durata.

1. La presente convenzione ha durata di quindici anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza di tale termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

Art. 5 - Ente Locale responsabile del coordinamento.

1. Gli Enti Locali partecipanti danno atto che l'Ente Locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino è l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione o, in caso di sua liquidazione, il Comune avente il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale, ed è pertanto individuato nel Comune di Padova.

Art. 6 - Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione del Consiglio di Bacino sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell'Ambito, e sono aggiornate dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento, ovvero nel caso di qualsiasi altra variazione degli Enti convenzionati di cui all'art. 2. Le nuove quote avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla deliberazione di rideterminazione.

2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

– <i>Abano Terme</i>	<i>1,766 per cento;</i>
– <i>Agna</i>	<i>0,306 per cento;</i>
– <i>Albignasego</i>	<i>1,857 per cento;</i>
– <i>Anguillara Veneta</i>	<i>0,460 per cento;</i>
– <i>Arquà Petrarca</i>	<i>0,182 per cento;</i>
– <i>Arre</i>	<i>0,197 per cento;</i>
– <i>Arzergrande</i>	<i>0,399 per cento;</i>
– <i>Bagnoli di Sopra</i>	<i>0,376 per cento;</i>
– <i>Baone</i>	<i>0,304 per cento;</i>

– <i>Barbona</i>	<i>0,076 per cento;</i>
– <i>Boara Pisani</i>	<i>0,243 per cento;</i>
– <i>Bovolenta</i>	<i>0,305 per cento;</i>
– <i>Brugine</i>	<i>0,592 per cento;</i>
– <i>Candiana</i>	<i>0,238 per cento;</i>
– <i>Carceri</i>	<i>0,148 per cento;</i>
– <i>Cartura</i>	<i>0,395 per cento;</i>
– <i>Casale di Scodosia</i>	<i>0,471 per cento;</i>
– <i>Casalserugo</i>	<i>0,535 per cento;</i>
– <i>Castelbaldo</i>	<i>0,165 per cento;</i>
– <i>Cinto Euganeo</i>	<i>0,198 per cento;</i>
– <i>Codevigo</i>	<i>0,545 per cento;</i>
– <i>Conselve</i>	<i>0,870 per cento;</i>
– <i>Correzzola</i>	<i>0,515 per cento;</i>
– <i>Due Carrare</i>	<i>0,786 per cento;</i>
– <i>Este</i>	<i>1,620 per cento;</i>
– <i>Granze</i>	<i>0,162 per cento;</i>
– <i>Legnaro</i>	<i>0,669 per cento;</i>
– <i>Lozzo Atestino</i>	<i>0,301 per cento;</i>
– <i>Maserà di Padova</i>	<i>0,746 per cento;</i>
– <i>Masi</i>	<i>0,175 per cento;</i>
– <i>Megliadino San Fidenzio</i>	<i>0,178 per cento;</i>
– <i>Megliadino San Vitale</i>	<i>0,189 per cento;</i>
– <i>Merlara</i>	<i>0,287 per cento;</i>
– <i>Monselice</i>	<i>1,693 per cento;</i>
– <i>Montagnana</i>	<i>0,911 per cento;</i>
– <i>Ospedaletto Euganeo</i>	<i>0,524 per cento;</i>
– <i>Padova</i>	<i>19,867 per cento;</i>
– <i>Pernumia</i>	<i>0,360 per cento;</i>
– <i>Piacenza d'Adige</i>	<i>0,138 per cento;</i>
– <i>Piove di Sacco</i>	<i>1,699 per cento;</i>
– <i>Polverara</i>	<i>0,227 per cento;</i>
– <i>Ponso</i>	<i>0,229 per cento;</i>

– Ponte San Nicolò	1,169 per cento;
– Pontelongo	0,364 per cento;
– Pozzonovo	0,334 per cento;
– Saletto	0,250 per cento;
– San Pietro Viminario	0,241 per cento;
– Sant'Angelo di Piove di Sacco	0,646 per cento;
– Sant'Elena	0,171 per cento;
– Sant'Urbano	0,219 per cento;
– Santa Margherita d'Adige	0,218 per cento;
– Solesino	0,686 per cento;
– Stanghella	0,432 per cento;
– Terrassa Padovana	0,206 per cento;
– Tribano	0,387 per cento;
– Urbana	0,217 per cento;
– Vescovana	0,152 per cento;
– Vighizzolo d'Este	0,090 per cento;
– Villa Estense	0,235 per cento;
– Vò Euganeo	0,333 per cento;
– Cona	0,316 per cento;
– Agugliaro	0,121 per cento;
– Albettono	0,194 per cento;
– Alonte	0,120 per cento;
– Altavilla Vicentina	0,926 per cento;
– Arcugnano	0,681 per cento;
– Arsiero	0,325 per cento;
– Asigliano Veneto	0,083 per cento;
– Barbarano Vicentino	0,384 per cento;
– Bolzano Vicentino	0,529 per cento;
– Breganze	0,763 per cento;
– Bressanvido	0,277 per cento;
– Brogliano	0,285 per cento;
– Caldogno	0,981 per cento;
– Caltrano	0,247 per cento;

– Calvene	0,124 per cento;
– Camisano Vicentino	0,822 per cento;
– Campiglia dei Berici	0,169 per cento;
– Carrè	0,317 per cento;
– Castegnero	0,242 per cento;
– Castelgomberto	0,532 per cento;
– Chiuppano	0,248 per cento;
– Cogollo del Cengio	0,323 per cento;
– Cornedo Vicentino	1,025 per cento;
– Costabissara	0,552 per cento;
– Creazzo	1,012 per cento;
– Dueville	1,267 per cento;
– Fara Vicentino	0,370 per cento;
– Gambugliano	0,076 per cento;
– Grancona	0,169 per cento;
– Grisignano di Zocco	0,412 per cento;
– Grumolo delle Abbadesse	0,321 per cento;
– Isola Vicentina	0,779 per cento;
– Laghi	0,012 per cento;
– Lastebasse	0,024 per cento;
– Longare	0,518 per cento;
– Lugo di Vicenza	0,361 per cento;
– Malo	1,193 per cento;
– Marano Vicentino	0,861 per cento;
– Monte di Malo	0,267 per cento;
– Montecchio Precalcino	0,448 per cento;
– Montegalda	0,300 per cento;
– Montegaldella	0,167 per cento;
– Monteviale	0,197 per cento;
– Monticello Conte Otto	0,852 per cento;
– Mossano	0,162 per cento;
– Nanto	0,224 per cento;
– Noventa Vicentina	0,802 per cento;

– <i>Orgiano</i>	<i>0,299 per cento;</i>
– <i>Pedemonte</i>	<i>0,080 per cento;</i>
– <i>Piovene Rocchette</i>	<i>0,749 per cento;</i>
– <i>Pojana Maggiore</i>	<i>0,409 per cento;</i>
– <i>Posina</i>	<i>0,070 per cento;</i>
– <i>Quinto Vicentino</i>	<i>0,450 per cento;</i>
– <i>Recoaro Terme</i>	<i>0,705 per cento;</i>
– <i>Salcedo</i>	<i>0,100 per cento;</i>
– <i>San Germano dei Berici</i>	<i>0,106 per cento;</i>
– <i>San Vito di Leguzzano</i>	<i>0,329 per cento;</i>
– <i>Sandrigo</i>	<i>0,767 per cento;</i>
– <i>Santorso</i>	<i>0,511 per cento;</i>
– <i>Sarcedo</i>	<i>0,494 per cento;</i>
– <i>Sarego</i>	<i>0,540 per cento;</i>
– <i>Schio</i>	<i>3,631 per cento;</i>
– <i>Sossano</i>	<i>0,400 per cento;</i>
– <i>Sovizzo</i>	<i>0,555 per cento;</i>
– <i>Thiene</i>	<i>2,034 per cento;</i>
– <i>Tonezza del Cimone</i>	<i>0,060 per cento;</i>
– <i>Torrebelvicino</i>	<i>0,531 per cento;</i>
– <i>Torri di Quartesolo</i>	<i>1,065 per cento;</i>
– <i>Trissino</i>	<i>0,756 per cento;</i>
– <i>Valdagno</i>	<i>2,637 per cento;</i>
– <i>Valdastico</i>	<i>0,144 per cento;</i>
– <i>Valli del Pasubio</i>	<i>0,346 per cento;</i>
– <i>Velo d'Astico</i>	<i>0,228 per cento;</i>
– <i>Vicenza</i>	<i>10,398 per cento;</i>
– <i>Villaverla</i>	<i>0,523 per cento;</i>
– <i>Villaga</i>	<i>0,180 per cento;</i>
– <i>Zanè</i>	<i>0,593 per cento;</i>
– <i>Zovencedo</i>	<i>0,084 per cento;</i>
– <i>Zugliano</i>	<i>0,598 per cento;</i>

Art. 7 - Organi del Consiglio di Bacino

1. Sono organi del Consiglio di Bacino:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Istituzionale;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore dei Conti.

Art. 8 - Composizione e durata dell'Assemblea d'Ambito.

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti Locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato.

2. La rappresentanza degli Enti Locali partecipanti in seno all'Assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente convenzione.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea d'Ambito.

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di Bacino.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:

- a. elezione del Comitato Istituzionale;
- b. elezione del Presidente scelto tra i Sindaci degli Enti Locali partecipanti;
- c. nomina del Direttore;
- d. nomina del Revisore dei conti tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
- e. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di Bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
- f. approvazione della programmazione del Servizio Idrico Integrato;
- g. approvazione delle modalità organizzative del Servizio Idrico Integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino ed i gestori del Servizio Idrico Integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta Regionale;
- i. predisposizione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti in ottemperanza alla normativa nazionale ed alle deliberazioni delle Autorità competenti;

- j. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi, annuali e pluriennali, economici e finanziari, del Consiglio di Bacino e relative variazioni, nonché dei rendiconti di gestione, su proposta del Comitato Istituzionale;
- k. individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento, su proposta del Comitato Istituzionale;
- l. proposizione alla Giunta Regionale di eventuali modifiche dei confini dell'Ambito Territoriale Ottimale.

3. L'Assemblea non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lett. a) del precedente comma 2 senza che il Comitato Istituzionale sia stato eletto.

Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'Assemblea d'Ambito.

1. L'Assemblea è validamente convocata:

a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;

b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea relative alle lettere f), g), h) e i) dell'articolo 9, comma 2, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

3. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'Assemblea depona nell'urna un numero di schede suddivise in decimi, centesimi e millesimi, corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

4. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore o altro funzionario dallo stesso delegato. In caso di assenza del Direttore o della persona da lui designata, il compito di verbalizzazione viene svolto da un componente l'Assemblea scelto dal Presidente della stessa. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

5. L'Assemblea è convocata nella prima seduta dal Presidente dell'Autorità d'Ambito o, qualora quest'ultima sia stata liquidata, dal Sindaco del Comune responsabile del coordinamento; la convocazione è valida nella condizione prevista dal precedente comma 1, lett. a);

6. L'Assemblea convocata nella prima seduta elegge il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino, secondo le modalità indicate all'art. 11.

7. Le procedure per l'elezione del Comitato Istituzionale e del Presidente si concludono entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli Enti Locali partecipanti.

8. Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consiglio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che

possono essere adottate dal Comitato Istituzionale e devono essere sottoposte a ratifica dell'assemblea, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi all'adozione e comunque entro i termini previsti dalla legge.

Art. 11 - Composizione, nomina e durata del Comitato Istituzionale.

1. Il Comitato Istituzionale è composto da tre membri, di cui uno è il Presidente del Consiglio di Bacino, eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti.

2. L'elezione dei membri del Comitato Istituzionale, escluso il Presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea che rappresentino complessivamente almeno un quinto degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno non festivo antecedente la data della seduta dell'Assemblea elettiva; a tale scopo, nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di Bacino, fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'AATO Bacchiglione, o qualora quest'ultimo sia stato liquidato, dell'Ente Locale responsabile del coordinamento, oppure, una volta che il Consiglio di Bacino sia stato costituito, fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del medesimo.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessuna lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente del Comitato Istituzionale abbia riportato le maggioranze di cui all'art. 10, comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il Comitato Istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei Consigli Comunali non riguardi la metà più uno degli Enti Locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il Comitato Istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

5. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del Comitato Istituzionale o del Presidente.

6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del Comitato Istituzionale o del Presidente, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.

7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal Consiglio di Bacino.

8. L'Assemblea d'Ambito può deliberare la sfiducia al Comitato Istituzionale o del Presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ed essere sottoscritta da almeno 60 Enti Locali partecipanti.

Art. 12 - Attribuzioni del Comitato Istituzionale.

1. Il Comitato Istituzionale è l'organo esecutivo del Consiglio di Bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dalla presente convenzione all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al Comitato Istituzionale l'adozione degli atti inerenti:

- a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e pluriennale;
- b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;
- c. l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del Consiglio di Bacino nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;
- d. le proposte all'Assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i) e j) del comma 2 dell'articolo 9;
- e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f. l'approvazione dei progetti preliminari con valore superiore a 100.000 euro o, qualora sia necessaria la delega all'esproprio, anche di valore inferiore a suddetto limite;
- g. l'approvazione dei progetti definitivi qualora difformi dal progetto preliminare approvato;
- h. le dotazioni organiche, le assunzioni, le cessazioni dal servizio, il riconoscimento dello stato giuridico e l'attribuzione del trattamento economico al personale, secondo gli accordi collettivi nazionali e decentrati, fatto salvo quanto disposto per il Direttore;
- i. la nomina delle commissioni di gara e di concorso;

3. Il Comitato Istituzionale riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato Istituzionale.

1. Il Comitato Istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Bacino, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.

2. Il Comitato Istituzionale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Presidente o di chi lo sostituisce o su richiesta di almeno un componente.

3. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato Istituzionale è necessaria la maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

5. Le sedute del Comitato Istituzionale non sono pubbliche. Il Comitato può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Comitato stesso.

6. Alle sedute del Comitato Istituzionale partecipa il Direttore, o altro impiegato da lui designato, con il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Comitato, nonché di curare la stesura del processo verbale della seduta.

7. In caso di assenza o impedimento del Direttore o della persona dallo stesso designata, le funzioni di verbalizzazione della seduta sono svolte da un componente il Comitato Istituzionale scelto dal Presidente.

8. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da coloro che hanno svolto la funzione di presidente e di segretario.

Art. 14 - Presidente.

1. Il Presidente del Consiglio di Bacino fa parte del Comitato Istituzionale ed è scelto dall'Assemblea tra i suoi componenti, con la procedura descritta nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. L'elezione del Presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'Assemblea che rappresentino complessivamente almeno un quinto degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'Assemblea elettiva; a tale scopo, nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di Bacino, fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'AATO Bacchiglione, o qualora quest'ultimo sia stato liquidato, dell'Ente Locale responsabile del coordinamento, oppure, una volta che il Consiglio di Bacino sia stato costituito, fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del medesimo.

3. Nel caso dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui all'art. 10, comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, calcolato in termini numerici, nella seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza

4. Qualora anche dopo le due votazioni di ballottaggio nessun candidato sia comunque riuscito ad ottenere le maggioranze necessarie, si procede ad un'ulteriore votazione in cui risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti in termini di rappresentanza (numero di abitanti).

5. In caso di presentazione di un'unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea elettiva. In caso contrario la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tal caso è consentita l'ammissione di nuove candidature da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'Assemblea elettiva.

6. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Istituzionale e comunque fino alla elezione del nuovo Presidente.

7. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Ente con facoltà di delega al Direttore;
- b. convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Istituzionale, di cui è membro;
- c. vigila sull'applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di Bacino;

- d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli Enti Locali partecipanti al Consiglio di Bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
- f. è membro del Coordinamento dei Consigli di Bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".

8. Le dimissioni dalla carica di Presidente, presentate per iscritto, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

9. Il Presidente sceglie, tra i membri del Comitato Istituzionale, il Consigliere da lui delegato a svolgere le proprie funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 15 - Direttore.

1. Il Direttore è scelto su proposta del Comitato Istituzionale all'interno dell'elenco predisposto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*". In caso di indisponibilità di tale elenco o del personale ivi segnalato, viene scelto dall'Assemblea, su proposta del Comitato Istituzionale, tra persone di comprovata esperienza nel settore.

2. Il Direttore è nominato dall'Assemblea, con incarico a tempo determinato, la cui durata è fissata su proposta del Comitato Istituzionale dall'Assemblea stessa.

3. Il Direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di Bacino ed in particolare:

- a. assiste gli organi istituzionali del Consiglio di Bacino;
- b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e ne redige i processi verbali;
- c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
- d. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;
- e. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f. è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
- g. esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti per il funzionamento del Consiglio di Bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lett. c);
- h. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea agli Enti Locali partecipanti al Consiglio di Bacino;
- i. propone al Comitato Istituzionale il Regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
- j. è membro, con il Presidente, del Coordinamento dei Consigli di Bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".

4. Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri Organi di governo del Consiglio di Bacino.

5 Il Direttore del Consiglio di Bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica e aggiornamento della

programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, coordinandosi con il Comitato ai sensi dell'art 12 comma 2 lettera f) e lettera g), cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l'inoltro degli stessi alle autorità competenti.

6. Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

Art. 16 - Revisore contabile.

1. Il Revisore contabile dura in carica tre anni, non è revocabile se non per giusta causa, ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Non possono essere eletti Revisore contabile, e se eletti decadono, i Consiglieri Comunali e Provinciali degli Enti facenti parte del Comitato, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea o del Comitato Istituzionale, coloro che sono legati all'Ente facente parte del Comitato Istituzionale da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali con il Consiglio di Bacino, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso e comunque tutti coloro che non sono eleggibili per limiti di legge.

3. Il Revisore contabile ha diritto di accesso agli uffici del Consiglio di Bacino e ai documenti dell'Ente.

4. Il Revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consiglio di Bacino e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore può assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Comitato Istituzionale.

6. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea, al Comitato Istituzionale e al Direttore.

Art. 17 - Disposizioni finanziarie.

1. Gli Enti Locali partecipanti coprono le spese di funzionamento del Consiglio di Bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di Bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato secondo quanto definito dalla normativa nazionale e dai regolamenti delle autorità competenti.

2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli Enti Locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 - Vigilanza e controllo.

1. Nelle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio erogato.
2. Il Direttore, coadiuvato dalla struttura operativa dallo stesso dipendente, svolge in nome e per conto degli Enti Locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli Enti Locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle misure previste dalla convenzione di gestione in caso di inadempienza. Gli Enti Locali convenzionati dovranno fornire al Direttore ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

Art. 19 - Patrimonio.

1. Il Consiglio di Bacino è dotato di proprio patrimonio costituito da:
 - a. fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'articolo 6. Il fondo di dotazione è determinato dal patrimonio dell'Autorità d'Ambito che al momento della propria liquidazione trasferirà i propri beni e la propria liquidità al Consiglio di Bacino;
 - b. beni acquisiti dal Consiglio di Bacino con propri mezzi.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile.
3. Possono altresì essere assegnati al Consiglio di Bacino beni in uso, locazione, o comodato gratuito.
4. Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consiglio di Bacino il suo patrimonio è trasferito agli Enti convenzionati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 20 - Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di Bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, in quanto applicabili.